



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N.139 DEL 20.04.2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune dell'Aquila n. prot. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto il DPCM del 23.02.2016 che dispone la nomina di titolare dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila nella persona dell’Ing. Raniero Fabrizi a decorrere dal 3 marzo 2016 fino al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l’Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell’Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l’Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell’Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Visto il provvedimento del Comune di L’Aquila del 20.12.2016, prot. 0127499, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro del Titolare USRA, ing. Raniero Fabrizi, fino al 31.12.2017;

Considerato che:

il diritto per richiedere il contributo per l’acquisto di una abitazione equivalente è sancito dal:

- D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 (art. 3, comma 1, lettera a);
- O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009 (art. 1 comma 1, 2 e 4, art. 2 comma 1, 2 e 4);
- OPCM 3832 del 22 dicembre 2009 art. 9;
- OPCM 3881 del 11 giugno 2010, art. 5, comma 4 e comma 5;
- Circolare del Commissario Delegato per la ricostruzione del 14 luglio 2010 n. 14191/AG;
- OPCM 3889 del 16 luglio 2010 art. 2 comma 1 che modifica l’art. 5, comma 5 dell’OPCM 3881/10;
- Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione N. 43 del 17/02/2011;
- Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione N. 56 del 29/04/2011;
- Circolare del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 27/07/2011 n. 3415/STM;
- O.P.C.M. n. 3978 del 8 novembre 2011 art. 6 comma 1;
- DPCM Abruzzo del 4 febbraio 2013;
- Decreto USRA n. 1 del 25 ottobre 2013;
- Decreto USRA n. 3 del 13 dicembre 2013;

Preso atto dell’art. 3, comma 1 decies della Legge n. 45 del 7 aprile 2017 “*L’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è consentito solo all’interno dello stesso comune*”.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

fatte salve la facoltà del Comune dell’Aquila di far ricorso all’acquisto di un alloggio equivalente nell’ambito dei Piani di Progettazione unitaria o attuativi del Piano di Ricostruzione, così come stabilito all’art. 8, comma 2 del DPCM – Abruzzo del 4.02.2013,

che le istanze di abitazione equivalente, nel caso di pratiche di riparazione presentate secondo la Vecchia Procedura, possono essere accettate dall’USRA entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del contributo massimo ammissibile, da parte del Comune di L’Aquila, solo per i

casi di sostituzione edilizia per il raggiungimento del limite di convenienza e per i casi previsti dell'OPCM 3881/2010, art. 5 comma 5;

che le istanze di acquisto di una abitazione equivalente, nel caso di pratiche di riparazione presentate secondo la Scheda Parametrica, possono essere accettate dall'URSA entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione, da parte del Comune dell'Aquila, del Parere Progetto Parte Prima solo per i casi previsti dell'OPCM 3881/2010, art. 5 comma 5 e comunque prima della presentazione del Progetto Parte Seconda;

che nel caso di edificio o di aggregato già demolito con Ordinanza Sindacale di Demolizione, le richieste per l'acquisto di una abitazione sostitutiva di quella principale distrutta, possono essere accettate dall'USRA prima della conclusione dell'istruttoria del Progetto Parte Prima;

che la presente determinazione venga pubblicata sul sito Web dell'USRA.

L'Aquila, 30.05.2017

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

